

FIRST

			 UIL CREDITO ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Via Tevere, 46 00198 Roma Tel. 068415781 Fax 68559220 federazione@fabi.it www.fabi.it	Via Modena, 5 00184 Roma Tel. 064748351 Fax 064748136 fiaba@fiaba.it	Via Vicenza, 5/A 00185 Roma Tel. 06448841 Fax 064457356 fisac@fisac.it	Via Lombardia 30 00187 Roma Tel. 06420389209 Fax 064201413 uilca@uilca.it

IL VALORE DELLA CONTRATTAZIONE

Qualche giorno fa abbiamo commentato il risultato giudiziario ottenuto da UNISIN in materia di Indennità di vacanza contrattuale, definendolo “una vittoria di Pirro” perché la sentenza, dichiarativa e non dispositiva, non dà automaticamente diritto ai ricorrenti di percepire alcun beneficio in quanto nel loro ricorso non è stata quantificata la richiesta economica. E’ inoltre molto probabile che l’azienda ricorrerà contro questa sentenza.

Il personale di Equitalia non era infatti destinatario delle norme cui fa riferimento la sentenza, ovvero il decreto legislativo 165/2001, che disciplina il rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e la legge 22 dicembre 2008, così come indicato nell’ art.9, comma 17 della L. 122/2010.

Non solo non possiamo pertanto essere soddisfatti di una sentenza che ci riconosce l’IVC in quanto assimilati ai dipendenti pubblici, e che pertanto ci allontana da quella autonomia contrattuale e da quella area contrattuale di tipo privatistico che tanto abbiamo perseguito e difeso, ma siamo invece preoccupati che UNISIN, pur di sbandierare un’effimera vittoria, non ne colga rischi e limiti. A dire il vero la stessa Unisin non si è nemmeno fatta scrupolo di chiedere al giudice del lavoro, avviando una ulteriore vertenza giudiziaria (ricorso promosso ex art 28 L.300/1970), di pronunciarsi in merito al contratto dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione sostenendo che non esiste più il settore della riscossione, con ciò negando il valore del CCNL come contratto di categoria che detta la disciplina generale ma che può, e per noi deve prevedere anche un secondo livello di contrattazione, ovvero la contrattazione integrativa aziendale.

Negare il contratto di settore significa infatti riconoscere il solo contratto aziendale, e rinunciare ad uno spazio contrattuale importante, compromettendo anni di battaglie fatte dai lavoratori per ottenere l’attuale impianto contrattuale e negando le radici stesse del nostro Contratto Nazionale

Il CCNL stipulato nel 2008, che costituisce il primo rinnovo dopo la riforma che soppresse il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione, **non a caso costituisce infatti un tutt’uno con il protocollo identificativo del settore nazionale della riscossione.**

Fortunatamente tale ricorso è stato respinto. Fino ad ora abbiamo pensato che UNISIN stia commettendo errori tattici, così come quando non ha partecipato agli scioperi indetti per la difesa del settore; non osiamo pensare che sia una strategia finalizzata a far perdere alla categoria l’attuale area contrattuale!

Allo scopo di consolidare il nostro Contratto Nazionale di settore stiamo portando avanti la trattativa per rinnovarlo, partendo dalla necessità di realizzare un incremento economico che, per quegli stessi anni vada oltre l’indennità di vacanza contrattuale, istituito peraltro a carattere provvisorio, riassorbibile nei benefici economici riconosciuti in sede di rinnovo del contratto. Nel contempo UNISIN, che non può partecipare alla trattativa perché non raggiunge il 5% della rappresentanza nel settore, sta chiedendo ai colleghi di diffidare l’azienda affinché corrisponda l’IVC.

E' importante che i colleghi sappiano che la scelta delle diffida realizza un percorso non solo diverso da quello contrattuale scelto dalle Organizzazioni Sindacali scriventi, ma sostanzialmente alternativo e pertanto incompatibile, in quanto il percorso giudiziario e quello contrattuale non sono sovrapponibili, e se si sceglie la strada di pretendere il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale con la diffida e la causa giudiziaria, al termine dei tre gradi di giudizio possibili, qualora controparte soccomba non sarebbe certamente possibile ottenere di più; pertanto non solo un risultato economico anche solo marginalmente migliore diverrebbe praticamente impossibile, ma il rinnovo contrattuale nel suo insieme si rivelerebbe oltremodo più difficile e lontano nel tempo.

Fare attività sindacale significa perseguire l'obiettivo di salvaguardare condizioni e diritti dei lavoratori e sicuramente per raggiungere questo obiettivo ogni percorso legale è anche legittimo, ma la strada delle cause è sempre da considerarsi l'ultima, e residuale, e molto raramente si mostra la migliore.

Quella della contrattazione è una strada difficile, che richiede capacità e pazienza, e il cui possibile risultato spesso fa meno scalpore di una causa vinta, ma quel (possibile) risultato realizza un punto di avvicinamento di esigenze diverse e pertanto presuppone un percorso di confronto (e talvolta anche di scontro) che deve ricercare e costruire un'intesa, un accordo che realizzi le migliori condizioni al momento possibili per i lavoratori.

Roma, 22 dicembre 2017

Le Segreterie Nazionali